



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 14/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **quattordici** , del mese di **maggio** , alle ore **9,30** , nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **ordinaria** i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
DEL PRIORE ANTONIO	SI		
LOMBARDI LUDOVICO	SI		
AZZONE MATTIA LUCIANO	SI		
CIOTTI CARMELA	SI		
VITALE MICHELE	SI		
DI FLUMERI GERARDO	SI		
DI DOMENICO ANTONIO AMEDEO	SI		

Presenti N. **7**

Assenti N. **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott.ssa COTOIA Graziella** .

Constatato il numero legale degli intervenuti, l' **Ing. DEL PRIORE Antonio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER L'ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera C.C. n. 8 del 4/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento relativo all'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
- con delibera C.C. n. 17 del 6/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla modifica dell'art. 29 del richiamato Regolamento;

CONSIDERATO che, sulla base di un approfondito esame del Regolamento IUC, si rende indispensabile provvedere ad apportare allo stesso ulteriori modifiche, in quanto, in sede di adozione, non sono state esaminate compiutamente alcune problematiche relative all'applicazione della TARI, per cui si è provveduto alla modifica ed integrazione degli artt. 36, 37 e 38 dello stesso;

RITENUTO dover provvedere, per una lettura sistematica, alla approvazione integrale del nuovo Regolamento IUC;

RICHIAMATI:

- il TUOEL decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- il verbale n. 13 del 9/3/2015 della Commissione consiliare Affari Generali, Bilancio e programmazione;
- il parere espresso dal revisore dei conti con verbale n. 32 del 7/5/2015;

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il nuovo Regolamento IUC, allegato alla presente deliberazione – allegato A) – della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di revocare, per quanto innanzi evidenziato le delibere C.C. n. 8 del 4/9/2014 relativa alla approvazione del Regolamento e n. 17 del 6/10/2014 relativa alla modifica dell'art. 29;

4. a cura del servizio affari generali, la presente deliberazione, per quanto di competenza sarà trasmessa al servizio finanziario e tributi;
5. di trasmettere telematicamente, altresì, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione.



Il Sindaco, per l'illustrazione della presente proposta di deliberazione cede la parola all'Assessore Azzone, il quale relaziona sulla natura, sulla disciplina della IUC e sulle componenti dell'imposta. Illustra le modifiche apportate al regolamento, anche grazie al proficuo apporto della Commissione Bilancio. In particolare relaziona sull'art. 8, che introduce l'IMU sui terreni agricoli; comunica che è stata diminuita la quota fissa della TARI e che sono state variate le tariffe relative alle abitazioni a disposizione; si sofferma sugli articoli 36 e 38 del regolamento e sulla previsione degli impianti sportivi tra le voci ricomprese nella tabella 4b, relativa ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti. Fa presente che in merito alla TASI non è stata prevista alcuna variazione.

Interviene il Consigliere Di Flumeri, il quale chiede delucidazioni sulla disciplina di cui all'art. 40 del regolamento, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.147/2013, e fa presente che le riduzioni a favore di alcune categorie di contribuenti dovrebbero essere a carico del bilancio comunale e non a carico degli altri contribuenti.

Il Sindaco-Presidente concede la parola al Responsabile del Settore Finanziario, rag. Donato Coppolella, il quale dà lettura dei commi 659 e 660 dell'art.1 della L.147/2013 e precisa che soltanto le eventuali riduzioni/agevolazioni non stabilite dalla norma sono a carico del bilancio dell'Ente, mentre le riduzioni/agevolazioni previste dalla norma devono essere ripartite tra tutti gli altri contribuenti, al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio. Il Ragioniere fa presente che comunque il Comune non ha previsto ulteriori riduzioni.

Termina la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. decreto legislativo 267/2000, dal responsabile del settore finanziario;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 7
- consiglieri votanti n. 7
- consiglieri favorevoli n. 6
- consiglieri contrari n. 1 (Di Flumeri)
- consiglieri astenuti n. =

DELIBERA

1. di approvare integralmente la innanzi trascritta proposta di deliberazione, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 7
- consiglieri votanti n. 7
- consiglieri favorevoli n. 6
- consiglieri contrari n. 1 (Di Flumeri)
- consiglieri astenuti n. =

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUOEL decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Alle ore 12,30 il consigliere Ciotti Carmela abbandona l'aula.

Il numero dei consiglieri presenti scende a 6 (sei).



COMUNE

DI

CASTELLUCCIO DEI SAURI

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(I U C)

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 13**

del 14 maggio 2015

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC).
2. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelluccio dei Sauri, dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147, e comprendente l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
4. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati dalla sola IMU, come stabilito dal comma 677 della legge 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Castelluccio dei Sauri per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Castelluccio dei Sauri dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale della IUC.
2. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di IMU, nonché le norme a questa applicabili.
3. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Castelluccio dei Sauri in proporzione alla superficie che insiste sul suo territorio.

ARTICOLO 5 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e le detrazioni relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. L'imposta non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce, pertanto, soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Nel caso di fabbricati non iscritti in catasto, ovvero che siano iscritti senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conferme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione in catasto, ed a versare la relativa imposta.

ARTICOLO 6 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Ai fini dell'applicazione del tributo, affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono

pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ARTICOLO 8 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29/3/2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00;
 - b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
 - c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.

ARTICOLO 9 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta comunale, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di ridurre l'insorgere di contenzioso, determina periodicamente, e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
3. I valori di cui al precedente punto 2) potranno essere aggiornati periodicamente con apposita delibera da adottare entro il termine previsto per la approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti con l'ultima delibera adottata dalla Giunta comunale.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
5. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi al servizio tributi che ne effettuerà, tramite il servizio tecnico, valutazione in sede di controllo.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006.
7. Ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 27/12/2002, n. 289, il comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, deve darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area determina la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta.

ARTICOLO 10 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o simile) e che la fatiscenza dello stesso non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5/8/1978, n. 457, ed il cui fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
3. A puro titolo esemplificativo, l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrono le seguenti situazioni:
 - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetti compresi) o lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con i rischi di crollo parziale o totale;
 - b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - c) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali o di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.)

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune, in tal caso, si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1), e 75 del D.P.R. 445/2000.
6. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'ufficio tributi del Comune.

ARTICOLO 11 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ARTICOLO 12 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214.

ARTICOLO 13 - FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale espressamente previste dalla legge, sono assimilate all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
2. Allo stesso regime delle abitazioni soggiacciono le eventuali pertinenze nei limiti previsti dalla disciplina per le pertinenze dell'abitazione principale.

ARTICOLO 14 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ARTICOLO 15 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1) non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 16 - VERSAMENTI

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello di delega F24.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello di delega F24, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50%

dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello di delega F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. In deroga a quanto stabilito dal comma 1), si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta, e purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.
7. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

TITOLO 3

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 17 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147, e con l'osservanza e le prescrizioni di cui al presente titolo.
2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, e s.m.i. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
3. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) , assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
3. Ai fini della applicazione della TARI e della gestione del servizio, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, sono rifiuti assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione di seguito specificati:
 - rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense) come previsto nei punti a) e b), comma 2 art. 184 del D. Lgs 152/2006.
 - rifiuti di carta, cartoni e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari;
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo, latte, lattine e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelli e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli), e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine, termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche

inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti dalle lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica;
 - olii esausti da cucina;
 - rifiuto urbano misto grigliato;
4. La quantità massima dei rifiuti assimilati, per singolo conferimento, non deve superare i seguenti parametri:
- fino a 100 mq. 1,00 kg/mq;
 - da 101 mq. fino a 200 mq. 0,80 kg/mq;
 - da 201 mq. fino a 500 mq. 0,50 kg/mq ;
 - oltre 500 mq. 0,40 kg/mq.

ARTICOLO 19 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 20 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - e) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori, montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - f) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sacrestie);
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 52 del presente regolamento, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ARTICOLO 21 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupa o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 184, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, la tariffa è dovuta da chi la presiede o la rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 – bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/2/2008, n. 31.

ARTICOLO 22 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie.
- 2) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
- 3) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ovi si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nelle modalità stabilite dall'art. 24 del presente regolamento.
- 4) Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 5) Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/3/1998, n. 138.

ARTICOLO 23 – RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE. RIDUZIONI.

1. *Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la stazione ecologica (carta, vetro, plastica, scarti di giardinaggio, ingombri metallici, ingombri non metallici, inerti, alluminio, pile, farmaci, accumulatori al piombo, stracci, oli vegetali, oli minerali), è riconosciuta una riduzione del tributo complessivo dovuto nell'anno, calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, in base alle seguenti fasce:*

▪ 1° fascia	da kg. 10 a kg. 50	riduzione € 15,00
▪ 2^ fascia	da kg. 51 a kg. 100	riduzione € 25,00
▪ 3^ fascia	da kg. 100 a kg. 150	riduzione € 35,00

- 4^a fascia da Kg. 151 ed oltre riduzione e 30,00
2. La riduzione di cui al comma 1) sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta comunale.
 3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 25% del tributo dovuto nell'anno.
 4. La riduzione indicata nel presente articolo sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

ARTICOLO 24 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO. RIDUZIONI.

- 1) Le utenze non domestiche che dimostrino di aver provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, hanno diritto ad una riduzione del 20% del tributo, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggetta al tributo.
- 2) La riduzione deve essere richiesta annualmente dal soggetto interessato ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento a proprie spese di rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- 3) La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.
- 4) E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ARTICOLO 25 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI. RIDUZIONI

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1), il soggetto passivo deve indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER. Il soggetto passivo, inoltre, dovrà comunicare entro il 28 febbraio dell'annualità successiva l'apposita attestazione con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali, distinti per codice CER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- 3) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% abbattimento superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%

Laboratori fotografici, eliografie, ecc.	20%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, aautorimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
Metalmeccanici e fabbri	15%
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	30%

Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali – quantitativa dei rifiuti.

- In assenza di richiesta da parte del soggetto passivo o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

ARTICOLO 26 - ARTICOLAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per mezzi ed opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1) al presente regolamento.**
- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, contestualmente al piano finanziario di cui al successivo art. 28. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
- In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 27 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa statale vigente e regolamentare.
5. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio, si tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per i rifiuti urbani assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ARTICOLO 28 - PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal responsabile del servizio competente per la gestione dei rifiuti ed approvato dal Consiglio comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.**
- 2. Il piano finanziario comprende:**
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
- 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:**
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo, ed in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.**

ARTICOLO 29 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'abitazione, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 tabella 1b del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.

3. Per le utenze domestiche che costituiscono pertinenza dell'abitazione, la quota fissa e quella variabile sono determinate applicando, alle superfici delle pertinenze, le tariffe determinate con coefficienti K_a e K_b specifici, anche inferiori ai minimi stabiliti dal DPR 27/4/1999, n. 158.

ARTICOLO 30 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in n. 6 categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei familiari con sei componenti sia i nuclei familiari con più di sei componenti.

ARTICOLO 31 – OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza del tributo. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatti eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i sessanta giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità ed i termini previsti dall'art. 52, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dal servizio anagrafe comunale.
2. I soggetti che risultano iscritti nell'anagrafe comunale, non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nei seguenti casi:
 - anziano collocato in casa di riposo;
 - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi;
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 52. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti è così determinato:
 - n. 1 componente sino a 30 mq.;
 - n. 2 componenti da 31 a 50 mq.;
 - n. 3 componenti da 51 a 70 mq.;
 - n. 4 componenti da 71 a 90 mq.;
 - n. 5 componenti da 91 a 120 mq.;
 - n. 6 componenti per superficie maggiore a 120 mq.

ARTICOLO 32 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c secondo le previsioni di cui al punto 4.3 tabella 3b del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia della attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d secondo le previsioni di cui al punto 4.4 tabella 4b del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.

ARTICOLO 33 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato1) del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, ivi comprese le superfici occupate e/o in concessione.
5. Per la individuazione delle aree di pertinenza dei fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa con la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per questa ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ARTICOLO 34 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. **L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.**
2. **L'obbligazione tributaria termina dal primo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di cessazione da parte del contribuente, con diritto al rimborso del tributo eventualmente già versato.**
3. **In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero, se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.**
4. **Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino, invece, una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato e decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.**

ARTICOLO 35 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, il cui periodo di interruzione continuativa superi i trenta giorni, e che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo,

ARTICOLO 36 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza dal più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalle zone non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto al 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta, ubicato nella zona servita, è superiore a 500 metri lineari, calcolati sulla strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione, e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ARTICOLO 37 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa ordinaria del tributo è ridotta:
 - a) del 30% per abitazioni con unico occupante residente nel Comune;
 - b) del 50% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'anno solare;
 - c) del 50% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi nell'anno;
 - d) del 40% per i fabbricati rurali ad uso abitativo risultanti dalla banca dati catastale.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ARTICOLO 38 – RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, è ridotta del 50%, a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi i sei mesi nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete, a richiesta dell'interessato, e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. I fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola sono esenti dal tributo. Costituisce presupposto, per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del territorio.

ARTICOLO 39 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. **Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.**

ARTICOLO 40 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

1. Il costo delle riduzioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 41 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 42 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 43 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, o mediante bollettino di conto corrente postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27/7/2000, n. 212, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza trimestrale, nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, o in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello di delega F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

(Tabella 4b allegata D.P.R. 27/4/1999, n. 158)

Categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristoranti
06	Alberghi senza ristorante, agriturismi, affittacamere, B & B.
07	Case di cura e di riposo
08	Uffici, agenzie, studi professionali
09	Banche ed istituti di credito

10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ARTICOLO 44 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili - TASI -, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

ARTICOLO 45 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ARTICOLO 46 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214, come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume, ai fini della determinazione del tributo, la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.
4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
5. Per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.
6. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,

ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, come previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2/5/2014, n. 68.

7. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f) ed i) del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24/3/2012, n. 27 e s.m.i.

ARTICOLO 47 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo, e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ARTICOLO 48 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.
3. Con la medesima deliberazione può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU.
5. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.
6. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore nell'esercizio precedente.

ARTICOLO 49 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere apposite detrazioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014.

ARTICOLO 50 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di delega F24.
2. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
3. Resta, in ogni caso, facoltà del contribuente provvedere al pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.
5. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile e sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 51 – DICHIARAZIONI IMU E TASI.

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili ai tributi.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ARTICOLO 52 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro trenta giorni dall'inizio del possesso, della variazione o della cessazione dell'utenza. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente al servizio tributi, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio protocollo del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto dell'invio nel caso di posta elettronica certificata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare entro trenta giorni apposita dichiarazione di variazione.
5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro trenta giorni dalla data del decesso.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU.

ARTICOLO 53 – IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 54 – RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell'art. 17 del vigente regolamento comunale delle entrate.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ARTICOLO 55 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ARTICOLO 56 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto

dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 57 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 58 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dall'art. 15 vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali e dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 59 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.

ARTICOLO 60 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ARTICOLO 61 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ARTICOLO 62 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2015.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011.

-
-
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

Delibera di Consiglio Comunale N. 13 DEL 14/05/2015

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. DEL PRIORE Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa COTOIA Graziella

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. COPPOLELLA Donato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. COPPOLELLA Donato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA COTOIA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa COTOIA Graziella

Addì, _____
